



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

Gabinetto del Sindaco

Ordinanza n. 10015 del 29/10/2022

Prot. n. 34777 del 29.10.2022

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissione sonora all'esterno dei locali dell'esercizio, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- le recenti liberalizzazioni, riguardanti i pubblici esercizi, in materia di orari di chiusura e di autorizzazioni per lo svolgimento di trattenimenti pubblici, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica, soprattutto nelle zone della città dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi;

CONSIDERATO CHE:

- le predette iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, anch'esso da tutelare, e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- occorre, da un lato consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di intrattenimento organizzate dagli operatori del settore, e dall'altro tutelare la popolazione da prevedibili fenomeni, derivanti dall'inquinamento acustico prodotti dalle suddette attività, contemperando gli interessi di rilevanza generale coinvolti;
- in particolare, lo svolgimento di attività musicali all'esterno di esercizi pubblici ha comportato nelle zone del centro urbano, in diverse occasioni, motivo di disturbo della quiete e disagio per i residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne;

RILEVATO che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica al vivo, amplificatori o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare l'accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.R. n. 227/2011;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute a questo Ente ed alla Prefettura e Procura di Matera, nonché ai vari organi di controllo del territorio, nel corso dell'ultimo anno da parte dei cittadini residenti in prossimità di alcune aree del centro urbano che hanno per oggetto le condotte di disturbo della quiete e del riposo delle persone, tenute da clienti e frequentatori in genere i quali, soprattutto all'esterno dei locali, risultano



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

Gabinetto del Sindaco

non attenersi alle elementari norme del vivere civile, come peraltro verificato in più occasioni dai vari organi di controllo, intervenuti;

DATO ATTO, altresì, che la situazione di disagio deriva in particolare dalle emissioni sonore di varia origine e dalla aggregazione frequente di un cospicuo numero di persone nello spazio all'aperto delle aree citate, con permanenza fino a notte inoltrata;

APPURATO che la prevalenza delle segnalazioni di rumore generanti disturbo fa riferimento a precise situazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi di clienti di locali che utilizzano anche accessori di diffusione ed amplificazione acustica;

DATO ATTO che, nelle more dell'adozione del documento di classificazione acustica del territorio comunale, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni sonore, trova applicazione il D.P.C.M. del 14.11.1997 ;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito agli orari delle manifestazioni musicali, che si svolgono presso gli esercizi pubblici del centro urbano, ed alle modalità di applicazione della disciplina di cui al citato D.P.R. n. 227/2011;

VALUTATO come l'attività di spettacolo e di trattenimento debba considerarsi integrativa rispetto all'attività principale e quindi subordinata e complementare ad essa e che la violazione alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della stessa si configura quale abuso del titolo principale in relazione al quale è stata rilasciata specifica licenza di esercizio;

RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire anche fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

VISTO il decreto attuativo, approvato con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, che **all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche**, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997, l'obbligo di **predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447**; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

VISTO il D.P.R. ottobre 2017 n. 221, che disciplina le procedure di semplificazione della documentazione di impatto acustico, che ha ritenuto confermare **l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

Gabinetto del Sindaco

VISTO, altresì, il parere n. 557/PAS/U/003625/13500.A del 27.2.2014 con cui il Ministero dell'Interno, ha chiarito che il termine “evento” va inteso come **manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva** e vi è comunque la necessità della verifica di agibilità del locale e sicurezza impianti e attrezzature ai sensi dell'art. 80 Tulpas da parte della Commissione di Vigilanza, che, può essere sostituita con una asseverazione di un tecnico abilitato per eventi fino a n. 200 persone (art. 141 Reg. Esecuzione Tulpas);

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

RITENUTO di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili in modo particolare svolte all'aperto;

VALUTATO che è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sugli interessi puramente economici degli esercenti pubblici, causa diretta od indiretta nel disturbo: il contenimento dell'orario può ragionevolmente comportare una quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al locale e/o agli avventori dello stesso

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1675900 del 14.11.1997, avente per oggetto “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

DATO ATTO che le esigenze di celerità del procedimento non consentono di osservare le formalità previste dall'art. 7 della legge n. 241/1990;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse al riposo dei residenti, rientrando nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTA la legge 21.11.1981, n. 689;

VISTA la normativa sopra richiamata, gli artt. 659 e 660 del C.P., gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa del presente atto;

- **Dalla data odierna e fino a nuove disposizioni**, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, situati nel centro abitato a monte della S.S. 106, è consentito lo svolgimento di piccoli intrattenimenti con diffusione di musica dal vivo, con l'utilizzo di strumenti musicali, amplificatori musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e/o intrattenimento con dj, quale attività di carattere complementare, occasionale e temporanea ovvero accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande, **ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEI LOCALI**, nel rispetto della vigente normativa in acustica e delle seguenti condizioni:



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

Gabinetto del Sindaco

- L'attività di diffusione della musica, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, deve avvenire
 - ✓ entro i limiti di orario indicati:
 - **dalle ore 17,00 alle ore 24,00**
 - ✓ e alle seguenti condizioni:
- È obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95 e dal D.P.R. 227/2011;
- L'esercente dovrà munirsi della documentazione prevista per legge ed adottare tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone;
 - a) Deve avere carattere di complementarietà e di sussidiarietà dell'attività principale;
 - b) Deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d'ingresso.
 - c) **In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.**

La presente ordinanza dovrà essere applicata anche a tutti gli spettacoli ed intrattenimenti pubblici già autorizzati.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative;

- a) il pagamento di una somma da € **516,00** a € **5.174,00** per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- b) il pagamento di una somma da € **1.032,00** a € **10.329,00** nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95;
- c) in ogni caso, fatte salve specifiche disposizioni di legge, chiunque violi le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 500,00 in relazione al disposto dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 16 della



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

Gabinetto del Sindaco

L. 689/81.

AVVERTE

Che il presente provvedimento regola le emissioni sonore nel centro abitato a monte della S.S. 106 e non esonera i destinatari dell'ordinanza dall'acquisizione e/o produzione di titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio istituzionale, sul sito internet del Comune di Policoro e trasmessa nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, a:

- ✓ S.E. il Prefetto di Matera:
pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it
- ✓ al Corpo di Polizia Locale di Policoro, con invito, altresì, a divulgarne la più ampia diffusione agli operatori economici interessati,
- ✓ al Commissariato di P.S. di Policoro,
- ✓ alla Compagnia Carabinieri di Policoro,
- ✓ al Comando Guardia di Finanza di Policoro,
- ✓ all'Ufficio Suap.

Dalla Residenza Municipale, 28/10/2022



Il Sindaco

Avv. Enrico Bianco-